



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 -02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it C.F. e P.I. 00821180577

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
AREA MEDICA E VETERINARIA,
DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

The same

CISCITERIA

+ Ouped:

#

M

of

INDICE

1.	Finalità	<u>3</u>
2.	Modalità	<u>3</u>
	Presentazione della richiesta	
4.	Principi generali per le esclusioni	<u>4</u>
5.	Procedura	<u>5</u>
	Parametri economici e limti	
7.	Norma finale	<u>8</u>
All	egati	<u>9</u>
	erimenti normativi	

JAM - KIME:

& Oupelli

Mr. July

H

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti medici e dei dirigenti del ruolo sanitario: ai sensi dell'art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005, dell' art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 e delle Direttive Regionali in materia anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o negli altri casi ammessi dalle vigenti normative. L'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55, comma 2, è possibile comunque solo dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget.

Art 2 MODALITA'

- Le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le specifiche procedure previste.
- 2. L'Ufficio Rilevazione Presenze della UOC Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazioni assegna la codifica per la timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni retribuite di cui al presente Regolamento. Sono assegnati codici diversi per ciascuna tipologia di attività al fine di facilitare il monitoraggio in sede di contabilità analitica.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

- 1. Le richieste di autorizzazione per l'effettuazione di attività per le quali sono previste retribuzioni aggiuntive, devono essere proposte ad inizio di anno alla Direzione Sanitaria Aziendale per la valutazione di congruità e per la verifica degli elementi essenziali, dal Direttore/Responsabile della Struttura congiuntamente al Direttore del Dipartimento/Coordinamento nell'ambito del quale si sviluppa la progettualità per la quale si chiede l'autorizzazione. Possono essere proposte, nel corso dell'anno, in caso di imprevedibili e quindi eccezionali eventi che modificano l'organizzazione e/o la dotazione organica della Struttura richiedente.
- 2. Le suddette richieste devono essere prodotte tramite compilazione di apposita scheda (secondo il modello allegato 1) contenente i seguenti elementi essenziali:

Struttura richiedente;

> Fabell

H 1 3 M

- motivazioni, finalità generali e durata ed in particolare:
 - dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore/Responsabile di U.O., dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciò nonostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);
- importo totale;
- modalità e tempistica;
- descrizione sintetica delle attività;
- obiettivi ed impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale con indicazione, altresì, degli obiettivi da garantirsi in attività istituzionale;
 - indicazione del numero di ore necessarie per raggiungere gli obiettivi e loro distribuzione mensile;
 - indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste;
 - Indicatori di verifica misurabili;
 - personale che partecipa con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
 - qualora le verifiche evidenzino che le attività svolte in prestazioni aggiuntive non siano conformi al piano autorizzato, la Direzione Sanitaria Aziendale può disporre l'interruzione delle stesse;
 - modalità e tempistica per la valutazione periodica, non inferiore al semestre.

Art.4

PRINCIPI GENERALI PER LE ESCLUSIONI

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui all'art.1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento:
 - a) i dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale;
 - b) i dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario non medico:
 - a rapporto di lavoro non esclusivo;
 - o ad impegno ridotto;
 - con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
 - o che fruiscano delle seguenti riduzione dell'orario di lavoro (ex L. 104/92, allattamento); Sono esclusi dalla partecipazione i dirigenti di cui al comma 1, punto b) che nel mese precedente a quello in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, siano stati assenti per malattia.

Ma

Asipoi-fine



X

4

Il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa potrà richiedere prestazioni aggiuntive al personale di cui al presente comma, esperito ogni tentativo utile di individuare il restante personale, solo in casi di eccezionale carenza di personale che mette a rischio la continuità assistenziale. In quest'ultimo caso il Direttore/Responsabile di Unità Operativa procederà richiedendo prestazioni aggiuntive, nell'ordine, a:

- personale dirigenziale con-prescrizione limitativa dell'attività lavorativa, se il contenuto della prestazione aggiuntiva è nel rispetto della prescrizione limitativa;
- personale dirigenziale che fruisce di riduzione dell'orario di lavoro ex L. 104/92;
- personale dirigenziale che abbia presentato n° 1 certificato nel mese precedente a quello in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva.

Non è consentito richiedere prestazioni aggiuntive a dirigenti che hanno presentato più di n° 1 certificato medico nel mese precedente a quello in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva.

- 2. Possono essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario individuale; in caso di debito orario non assolto, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti;
- I dipendenti non possono effettuare prestazioni aggiuntive nei giorni di assenza dal servizio, a
 qualsiasi titolo né in occasione dei normali turni di servizio, di guardia o di pronta disponibilità;
 non è possibile rinunciare al riposo settimanale ed al riposo dopo la notte.

Art. 5 PROCEDURA

- 1. Ad inizio anno la Direzione Sanitaria Aziendale propone la delibera quadro annuale, da inviare alla Regione Lazio ai sensi del DCA 480/2013 e s.m.i. con cui fissa il monte ore complessivo, articolato per macro area funzionale nonché il numero massimo di turni erogabili in regime di prestazioni aggiuntive, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali e delle linee guida regionali, e correlate risorse finanziarie da destinare alle prestazioni aggiuntive;
- 2. La U.O.C. "Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazioni" predispone la delibera di effettiva autorizzazione delle prestazioni aggiuntive sulla base di richiesta motivata e circostanziata, come da art.3, da parte della U.O.C. che abbia avuto parere positivo da parte della Direzione Sanitaria Aziendale; la delibera viene trasmessa al Direttore/Responsabile della

AAMI-Fine

5.

M

realizzazione delle attività, di cui al comma 3, ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 alla U.O. "Controllo di Gestione";

- 3. Il Direttore/Responsabile della U.O. che ha attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3, approvata dalla Direzione Sanitaria ai sensi del comma 2, è individuato come Responsabile della realizzazione delle attività;
- Il Responsabile della realizzazione delle attività è tenuto, tra l'altro, al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive; verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti e rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda, solo dopo aver assolto il debito orario istituzionale, nonché nei limiti del budget assegnato; cura l'esclusione dalle prestazioni aggiuntive del personale non avente diritto, di cui all'art. 4; trasferisce, alle strutture deputate alla liquidazione, apposito riepilogo delle giornate in cui i Dirigenti Medici hanno svolto orario aggiuntivo in regime di libera professione;
- 5. Per le strutture ospedaliere, la "Direzione Medica Ospedaliera", con il supporto della funzione aziendale che si occupa delle agente e liste d'attesa e del "Controllo di Gestione", nell'ambito dei controlli sul volume delle prestazioni e sul volume orario reso in regime di libera professione intramuraria, verifica che vi sia un corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime di prestazioni aggiuntive e prestazioni relative all'attività istituzionale e controlla, altresì, che vi sia corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato dall'Azienda e prestazioni aggiuntive rese; i risultati delle verifiche sono trasmessi alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- 6. Per le strutture territoriali, gli adempimenti del comma 5 sono effettuati dai Direttori di Dipartimento e di Distretto;

Per le strutture ospedaliere, la Direzione Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazioni provvede alla liquidazione dell'attività effettivamente svolta (ore o turni) nei limiti della delibera di assegnazione, previo parere positivo della Direzione Medica Ospedaliera e dopo aver verificato, tramite l'Ufficio Rilevazione Presenze del presidio ospedaliero, che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;

- 8. Per le strutture territoriali, gli adempimenti del comma 7 sono effettuati dal Direttore dell'Unità Operativa "Attività Amministrative Decentrate", che si avvalgono degli Uffici Rilevazione Presenze decentrati;
- 9. Il Controllo di Gestione monitora le attività svolte in prestazioni aggiuntive in relazione alle analoghe attività svolte in regime istituzionale e fornisce reportistiche periodiche alla Direzione

40,100, R

Strategica; nel caso in cui riscontrino situazioni anomale o incongruenti le segnalano alla Direzione strategica aziendale, che può richiedere chiarimenti ai Responsabili della realizzazione delle attività, di cui al comma 3, o ai responsabili dei controlli di cui ai commi 5 e 6, per le conseguenti determinazioni;

10. La U.O.C. "Amministrazione del Personale Dipendente, a Convenzione e Collaborazioni" provvede al pagamento delle spettanze economiche agli aventi diritto, sulla base dei provvedimenti di liquidazione di cui ai commi 7 e 8 e supporta la U.O. "Controllo di Gestione", fornendo i dati in proprio possesso, ai fini del monitoraggio della spesa; provvede inoltre ad alimentare i flussi informativi verso la Regione Lazio connessi con la presente tipologia di attività libero professionale, con il supporto delle UU.OO. di cui ai commi 7 e 8;

Art. 6 PARAMETRI ECONOMICI E LIMITI

- 1. La remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/accessi di durata prestabiliti, al netto delle decurtazioni di cui sopra;
- 2. Il limite individuale annuo massimo per il personale delle tre aree per prestazioni orarie aggiuntive. Non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale
- 3. Fermo restando il suddetto limite massimo:
 - a) Per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non medica, nel rispetto della normativa contrattuale:
 - o il costo orario per le prestazioni orarie aggiuntive è fissato a €. 60,00 lordi, ex art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005;
 - O Il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo ex art.55 del CCNL Area Medica
 Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 di dodici ore è di € 480,00;
 - o (una quota della tariffa pari al 5% è accantonata quale fondo aziendale di perequazione ex art. 57, comma 2, lettera i), del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria non medica).

I compensi sono corrisposti di norma con cadenza trimestrale, ossia PAGAMENTO IL MENSILE CON RITARDO DI TRE MESI RISTETTO AL MESE IN COLLE' STATA RESA LA PRESTAZIONE.

(Opuda'M)

Adri-rine Jaypelly

Art. 7 NORMA FINALE

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono attuate in via sperimentale per sei mesi al termine del quale saranno effettuate le opportune verifiche sul positivo rapporto tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti.

Rieti, lì 20 aprile 2015

(1500 (Mars Prococi)

CISC MEDICA

ALLEGATO 1 - SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO/ATTIVITÀ' AGGIUNTIVA

Al Direttore Sanitario Aziendale

- a) Struttura richiedente;
- b) motivazioni, finalità generali e durata ed in particolare:
- c) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore/Responsabile di U.O., dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciò nonostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);
- d) importo totale;
- e) modalità e tempistica;
- f) descrizione sintetica delle attività;
- g) obiettivi ed impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale con indicazione, altresì, degli obiettivi da garantirsi in attività istituzionale;
- h) indicazione del numero di ore necessarie per raggiungere gli obiettivi e loro distribuzione mensile;
- i) indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste;
- j) Indicatori di verifica misurabili;
- k) personale che partecipa con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciò nonostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);

Timbro e firma	
Harring Rounce Seals Harring Rounce Harring	No Jan

ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' INCENTIVATE (PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DEL RUOLO SANITARIO)

lo sottoscritto/a cognome nome				
dirigente dell'Azienda USL di Rieti della disciplina di				
in servizio presso				
in servizio presso, ricevuta il giorno				
CHIEDO				
DI partecipare alle attività incentivate previste per la realizzazione del seguente: (riportare titolo del				
progetto).				
Allo scopo, consapevole di quanto previsto dal Regolamento				
Aziendale e di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autodichiarazioni				
i de la constitución de la const				
DICHIARO				
 DI NON APPARTENERE all'Area della Dirigenza dei Ruoli Professionale, tecnico e/o Amministrativo DI NON ESSERE a rapporto di lavoro non esclusivo DI NON ESSERE ad impegno ridotto DI NON AVERE prescrizioni limitative dell'attività lavorativa DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE che possono partecipare alle attività aggiuntive i Dirigenti non esclusi dall'art. 4 del "Regolamento per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive Area Medica, Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria non Medica"; DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE che potranno essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario individuale e che, in caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti; DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE che gli elenchi dei dipendenti ammessi alle attività progettuali, distinti per progetto, categorie professionali e per ruoli di appartenenza sono pubblicati a cura dei referenti individuati dai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti quali incaricati delle pubblicazioni a norma del decreto n.33/2013 nell'apposita sezione che verrà indicata dal Responsabile aziendale della trasparenza. 				
DataFirma				
2,				
by the second of				

Riferimenti Normativi:

art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005 che recita:

Al comma 6.: "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1. e 5., sia necessario un impegno aggiuntivo l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art.9, comma 1., lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art.4 comma 2. lettera g). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55 comma 2 è possibile dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati";

Art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000, INTEGRATO dall'art.18 CCNL 2002-2005:

al comma 2.: "Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1) anche le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia";

al comma 2 bis: "Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art.14 comma 6 – rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionale di cui all'art.9, comma 1, lettera g) che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:

sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;

- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibile con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;

- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in €480,00 lordi".

Admi-Filme of Source of Outpell.